

REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia il 28 agosto 2014)

PREAMBOLO

La Camera Arbitrale degli Avvocati di Perugia, nel rispetto dei principi di speditezza ed economicità:

- 1) amministra i procedimenti di arbitrato nel rispetto del Regolamento arbitrale;
- 2) su richiesta delle Parti nomina gli arbitri in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento.

La Camera Arbitrale svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante i suoi organi: il Consiglio Arbitrale e la Segreteria Generale.

IL CONSIGLIO ARBITRALE

Il Consiglio Arbitrale è l'organo di rappresentanza della Camera Arbitrale e ne cura la gestione.

Il Consiglio Arbitrale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Perugia o da un suo delegato ed è composto da un numero dispari di membri da un minimo di sette ad un massimo di undici la maggior parte dei quali avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Perugia; altri membri potranno essere nominati tra i professionisti che abbiano maturato nel loro operare professionalità, serietà e competenza oltre che dimostrato saggezza ed equilibrio.

I membri del Consiglio Arbitrale sono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia che ne decide anche il numero; l'incarico è gratuito, il Consiglio Arbitrale resta in carica due anni. In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Consiglio Arbitrale, il membro in sua sostituzione viene nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale si occupa della comunicazione e dell'adozione di iniziative volte alla pubblicizzazione, alla promozione ed allo sviluppo della cosiddetta "funzione e formazione arbitrale". Mantiene e sviluppa, ove possibile ed opportuno, i rapporti con altri Enti, Istituzioni pubbliche e private con particolare riguardo agli Ordini e Collegi professionali, Organismi nazionali ed internazionali che abbiano tra i loro scopi quello di attivare, in vari modi, la "funzione arbitrale".

Il Consiglio nomina gli Arbitri e i Segretari dei singoli procedimenti arbitrali, decide su istanze di riconsiliazione e sostituzione degli Arbitri, assicura imparzialità sulle nomine e, nei casi d'urgenza adotta i provvedimenti necessari all'amministrazione dei procedimenti arbitrali;

liquida i compensi per gli Arbitri e i Segretari dei singoli procedimenti arbitrali secondo le tariffe in vigore; determina il valore della controversia.

Al Consiglio Arbitrale spetta proporre eventuali revisioni del Regolamento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Consiglio Arbitrale stabilisce le Tariffe quanto ai compensi della Camera Arbitrale, agli onorari del Tribunale Arbitrale e ai compensi del Segretario del procedimento.

Il Consiglio Arbitrale applica e cura che gli Arbitri applichino e rispettino il Regolamento della Camera Arbitrale.

Il calendario delle sedute del Consiglio Arbitrale e le modalità per le relative convocazioni sono decisi dal Consiglio stesso.

Le sedute, anche al di fuori dei casi di cui al comma che precede, sono convocate dal Presidente del Consiglio Arbitrale o, in sua assenza, dall'Avvocato che tra i suoi componenti è il più anziano per data di iscrizione all'Albo.

Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio Arbitrale o, in sua assenza, dall'Avvocato che tra i presenti è il componente più anziano per data di iscrizione all'Albo.

Il Consiglio Arbitrale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il Consiglio Arbitrale può delegare ad alcuno dei suoi membri, da un minimo di uno ad un massimo di tre, le funzioni di audizione delle Parti che ne facessero richiesta ai sensi dell'articolo 7, quinto comma in sede di discussione per la nomina degli arbitri.

LA SEGRETERIA GENERALE

La Segreteria Generale svolge le funzioni attribuitele dal Regolamento della Camera Arbitrale o che le sono delegate dal Consiglio Arbitrale.

La Segreteria Generale:

1. agisce come Segreteria del Consiglio Arbitrale, curando la verbalizzazione delle sedute e le relative comunicazioni al Tribunale Arbitrale e alle Parti;
2. riceve dalle Parti, dal Tribunale Arbitrale, dal Consiglio Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
3. forma e conserva i fascicoli delle procedure arbitrali;
4. rilascia alle Parti, al Tribunale Arbitrale e al Consiglio Arbitrale, copia degli atti e copia conforme dei documenti che presso di lei sono depositati, nonché attestazioni e certificazioni relative alle procedure arbitrali;
5. provvede alla verifica della regolarità formale del lodo prima della sua sottoscrizione da parte del Tribunale Arbitrale;
6. provvede alla richiesta e riscossione dei costi relativi ai procedimenti arbitrali.

Organi della Segreteria Generale sono:

- il Segretario Generale, nominato per periodi biennali dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia che ne stabilisce il compenso
- i Segretari dei procedimenti arbitrali.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Convenzione arbitrale

1. La procedura arbitrale è amministrata dalla Camera Arbitrale degli Avvocati di Perugia se tra le Parti è stato stipulato per iscritto un compromesso che non abbia per oggetto diritti indisponibili e che preveda il rinvio a questo Regolamento.
2. La clausola compromissoria deve risultare da atto scritto o comunque desumibile dalla volontà delle Parti anche se espressa a mezzo fax, messaggio telematico, nel rispetto della normativa che disciplina la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.
3. La volontà delle Parti potrà risultare anche da un accordo successivo alla convenzione arbitrale.
4. Il Regolamento è altresì applicato se un soggetto deposita alla Camera Arbitrale una domanda di arbitrato contenente la proposta, comunque espressa, di ricorrere a un arbitrato

disciplinato dal Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale degli Avvocati di Perugia e se ad essa fa seguito, entro il termine indicato dalla Segreteria Generale, l'accettazione scritta dell'altra Parte o delle altre Parti destinatarie della proposta.

5. La convenzione arbitrale obbliga tutte le Parti che l'hanno conclusa all'osservanza del Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale degli Avvocati di Perugia.

6. La Parte che ricorre all'arbitrato secondo questo Regolamento accetta il Regolamento in vigore alla data dell'introduzione della domanda.

Art. 2 - Sede dell'arbitrato

1. La sede dell'arbitrato è in Perugia.

2. Gli Arbitri, salvo che la convenzione arbitrale non disponga diversamente, possono deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni alle ordinanze emesse fuori udienza e al lodo anche in luoghi diversi dalla sede, in ogni caso il provvedimento si intende emesso presso la Camera Arbitrale.

3. Le udienze si tengono presso i locali della Camera Arbitrale, salva diversa decisione del Tribunale Arbitrale che dovrà essere adeguatamente motivata, con carattere di eccezionalità e riguardare adempimenti specifici.

Art. 3 - Lingua della procedura

1. La lingua dell'arbitrato è l'italiano salvo una diversa lingua scelta dalle Parti di comune accordo nella convenzione arbitrale o successivamente, sino alla nomina degli Arbitri.

2. Se la lingua dell'arbitrato scelta dalle Parti è diversa dall'italiano, gli atti devono essere comunque accompagnati da una traduzione asseverata in italiano.

3. I documenti che non sono redatti nella lingua dell'arbitrato devono essere prodotti accompagnati da una traduzione nella lingua della procedura arbitrale.

Art. 4 - Deposito e trasmissione degli atti

1. Le Parti devono depositare gli atti in formato cartaceo e i documenti presso la Segreteria Generale in unico esemplare originale per la Camera Arbitrale.

2. Eventuali copie, assolti i diritti di segreteria, saranno rilasciate dalla Segreteria Generale in formato cartaceo o digitale.

3. La Segreteria Generale trasmette alle Parti, agli Arbitri, ai Consulenti Tecnici e ai terzi ogni atto e comunicazione a loro destinata a mezzo lettera raccomandata, corriere, telefax, posta elettronica e con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.

4. Per il rispetto dei termini del Regolamento e di quelli dettati dal Tribunale Arbitrale il deposito degli atti presso la Segreteria Generale va eseguito entro le ore 12,00 del giorno di scadenza o, per il caso di scadenza in giorno festivo o nel sabato, entro le ore 12,00 del primo giorno feriale successivo.

Art. 5 - Diritto applicabile alla controversia

1. Il procedimento arbitrale è rituale salvo che le Parti non abbiano stabilito per iscritto, con disposizione espressa prima della nomina degli Arbitri, che la controversia sia definita mediante determinazione contrattuale.

2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo diritto italiano salvo che le Parti non abbiano stabilito per iscritto, con disposizione espressa prima della nomina degli Arbitri, che decida secondo un diritto diverso o secondo equità.

GLI ARBITRI E IL SEGRETARIO DEL PROCEDIMENTO

Art. 6 - Numero degli Arbitri

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un Arbitro unico o da tre Arbitri.

2. In assenza di accordo delle Parti sul numero degli Arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un Arbitro unico; tuttavia il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia a un Tribunale Arbitrale composto da tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.

3. E' fatta salva la facoltà delle Parti di optare per un Tribunale Arbitrale composto da tre membri riservando a sé stesse la nomina di due di essi; in questo caso il terzo, con funzioni di presidente, verrà nominato dal Consiglio Arbitrale.

Art. 7 - Nomina degli Arbitri

1. Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dal Regolamento.

2. Per l'ipotesi in cui la convenzione arbitrale preveda la nomina diretta degli Arbitri ad opera delle Parti, l'indicazione dell'Arbitro deve essere contenuta, rispettivamente, nella domanda di arbitrato e nell'atto di costituzione nel procedimento. L'indicazione si ha per non apposta in assenza di allegazione della dichiarazione di accettazione e indipendenza, sottoscritta dall'Arbitro, redatta sul modello previsto dalla Camera Arbitrale.

3. In caso di mancata nomina degli Arbitri o di uno di essi vi provvederà il Consiglio Arbitrale.

6

4. La Segreteria Generale entro 5 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine per la costituzione

dell'ultima Parte chiamata ovvero per il deposito della replica sull'ultima domanda riconvenzionale proposta, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio Arbitrale. Il Consiglio Arbitrale, nella prima seduta successiva,

- nomina l'unico Arbitro, ovvero
- conferma le nomine effettuate dalle Parti e nomina il presidente del Tribunale Arbitrale, ovvero
- nomina i componenti del Tribunale Arbitrale la cui nomina non spetta alle Parti o che le Parti non hanno nominato o che, secondo il Regolamento, non avrebbero potuto nominare
- nomina il Segretario del procedimento arbitrale
- determina in via provvisoria il valore della controversia.

5. Entro il medesimo termine previsto dal comma precedente ciascuna Parte può chiedere di essere sentita dal Consiglio Arbitrale che vi provvederà, in contraddittorio, anche per mezzo di suoi delegati.

Art. 8 - Nomina degli Arbitri nel procedimento con pluralità di Parti

1. In presenza di una domanda proposta da più Parti o contro più Parti, gli Arbitri saranno sempre in numero di tre e verranno tutti nominati dal Consiglio Arbitrale.

2. Nei casi ove la convenzione arbitrale lo prevede e la legge non lo vieta, ciascuna parte processuale composta da più soggetti (plurisoggettiva) ha facoltà di nominare un solo Arbitro; se i soggetti che compongono la Parte plurisoggettiva non trovano un unanime accordo sull'individuazione dell'Arbitro esso sarà nominato dal Consiglio Arbitrale.

3. Il terzo Arbitro con funzione di Presidente del Tribunale Arbitrale verrà in ogni caso nominato dal Consiglio Arbitrale.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere nominati arbitri:

- a. i membri e i revisori dei conti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia,
- b. i membri del Consiglio Arbitrale,
- c. i dipendenti della Camera Arbitrale e il Segretario Generale.

Art. 10 - Accettazione degli Arbitri

1. La Segreteria Generale comunica agli Arbitri la loro nomina.

2. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione gli Arbitri devono trasmettere alla Segreteria Generale la dichiarazione di accettazione e di indipendenza ove non sia già stata acquisita.

3. Gli Arbitri devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle Parti, dai loro difensori e dagli altri componenti del Tribunale Arbitrale.

4. In ogni caso un Arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle Parti del procedimento nei 3 anni precedenti.

Art. 11 - Ricusazione degli Arbitri

1. La Segreteria Generale trasmette alle Parti o ai loro difensori le copie delle dichiarazioni di accettazione e indipendenza rese dagli Arbitri all'indirizzo di posta elettronica o all'indirizzo PEC o al numero di fax ove le Parti o i loro difensori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni.

2. L'istanza di ricusazione – contenente l'esposizione dei motivi e corredata degli eventuali documenti - va rivolta al Consiglio Arbitrale e depositata presso la Segreteria Generale entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma precedente o, successivamente, entro dieci giorni da quando sopravviene la conoscenza del fatto o della circostanza idonei a porre in dubbio l'indipendenza e/o l'imparzialità dell'Arbitro. All'atto del deposito dell'istanza, la Parte istante deve versare in favore della Camera Arbitrale l'importo cauzionale previsto dal tariffario.

3. La Segreteria Generale invia copia dell'istanza di ricusazione con gli eventuali relativi documenti a tutti gli Arbitri e alle altre Parti.

4. Sull'istanza di ricusazione provvede il Consiglio Arbitrale, sentite le Parti e l'Arbitro che ne è destinatario i quali hanno facoltà di depositare prima dell'audizione osservazioni scritte.

5. La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende i termini e la procedura in corso; se l'istanza viene accolta l'attività compiuta dall'Arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.

6. All'esito del procedimento di ricusazione il Consiglio Arbitrale può disporre per l'addebito delle spese, nei limiti di quanto previsto dal Tariffario.

Art. 12 - Sostituzione degli Arbitri

1. Gli Arbitri sono sostituiti, con provvedimento motivato del Consiglio Arbitrale, nel caso in cui

- non accettino la nomina o, dopo averla accettata, vi rinuncino
- venga accolta l'istanza della loro ricusazione
- ritardino o omettano l'adempimento del mandato
- per qualsiasi altro motivo non siano in grado di adempiere al mandato.

2. Nel sostituire gli Arbitri il Consiglio Arbitrale adotta i provvedimenti necessari all'amministrazione del procedimento arbitrale.

3. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

Art. 13 – Il Segretario del procedimento arbitrale

1. Il Segretario del procedimento arbitrale, iscritto all'Albo degli Avvocati di Perugia, deve essere al momento della nomina e restare per tutta la durata del procedimento indipendente dalle Parti e dai loro difensori e dai componenti del Tribunale Arbitrale.

2. Il Segretario del procedimento arbitrale è soggetto a vincolo di riservatezza con riferimento agli atti e alle dichiarazioni delle Parti e dei loro difensori, ai documenti versati nel procedimento, al lodo e in genere a tutto ciò che accade nell'ambito del procedimento sia in sede processuale che amministrativa ivi compresi i rapporti che la Camera Arbitrale attraverso i suoi Organi ha con qualsiasi soggetto coinvolto nel procedimento.

3. Il mandato che il Segretario del procedimento arbitrale assume è nei confronti della Camera Arbitrale alla quale è concesso di recedere in qualsiasi momento in virtù della natura fiduciaria del rapporto.

4. Con il provvedimento che delibera il recesso il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante al Segretario cessato e nomina il Segretario del procedimento arbitrale in sua sostituzione.

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Art. 14 - Fase introduttiva

1. La domanda di arbitrato, sottoscritta dalla Parte e dal difensore se nominato, deve contenere:

- la dichiarazione della volontà di promuovere l'arbitrato,
- la nomina dell'Arbitro, se prevista dalla convenzione arbitrale,
- la esaustiva esposizione dei fatti oggetto della controversia,
- l'indicazione dei documenti che si offrono in comunicazione,
- l'elezione di domicilio,
- la procura al difensore, se nominato,
- l'indirizzo di posta elettronica/PEC o il numero di fax ove la Parte o il suo difensore intendono ricevere le comunicazioni,
- l'invito all'altra Parte a provvedere, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla costituzione e alla designazione dell'Arbitro la cui nomina le spetta.

2. La domanda è comunicata all'altra Parte a cura del soggetto che introduce l'arbitrato tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tramite PEC o tramite notificazione mediante ufficiale giudiziario.

3. La domanda comunicata all'altra Parte con le modalità di cui al comma che precede dovrà essere depositata, unitamente ai documenti offerti in comunicazione e alla dichiarazione di accettazione e indipendenza sottoscritta dall'Arbitro eventualmente nominato e redatta sul modello previsto dalla Camera Arbitrale, presso la Segreteria Generale entro cinque giorni dalla spedizione della raccomandata ovvero dall'invio della PEC ovvero dalla richiesta di notificazione rivolta all'ufficiale giudiziario.

4. L'atto di costituzione va comunicato alla Parte che ha introdotto il procedimento arbitrale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tramite PEC o notifica con ufficiale giudiziario; la richiesta di notificazione, la spedizione PEC o l'invio mediante raccomandata vanno effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato. 5. L'atto di costituzione, sottoscritto dalla Parte e dal difensore se nominato, deve contenere:

- la dichiarazione di adesione all'arbitrato,
- la nomina dell'Arbitro, se prevista dalla convenzione arbitrale,
- le proprie esaustive difese,
- le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni di natura preliminare sia di rito che di merito,
- la eventuale dichiarazione di chiamata di terzi,
- l'indicazione dei documenti che si offrono in comunicazione,
- l'elezione di domicilio,
- la procura al difensore, se nominato,
- l'indirizzo di posta elettronica/PEC o il numero di fax ove la Parte o il suo difensore intendono ricevere le comunicazioni.

6. L'atto di costituzione comunicato all'altra Parte dovrà essere depositato, unitamente ai documenti offerti in comunicazione e alla dichiarazione di accettazione e indipendenza sottoscritta dall'Arbitro eventualmente nominato redatta sul modello previsto dalla Camera

Arbitrale, presso la Segreteria Generale entro cinque giorni dalla spedizione della raccomandata, ovvero dall'invio della PEC ovvero dalla richiesta di notificazione rivolta all'ufficiale giudiziario.

7. Se una Parte nel costituirsi svolge domanda riconvenzionale, la Parte nei cui confronti è svolta ha termine di 30 giorni per replicare nei modi e nelle forme di cui al sesto comma.

8. Il procedimento prosegue tra le Parti che si sono costituite o che, correttamente avvisate, avrebbero diritto a farlo, anche se non vi partecipano.

Art. 15 – Chiamata del terzo

1. Chi intende chiamare un altro soggetto che non è parte della convenzione arbitrale deve farne espressa dichiarazione nell'atto di costituzione o nella replica di cui all'articolo 14, settimo comma illustrandone il motivo e le domande che contro di esso intende svolgere. La Segreteria Generale, ottenuto l'assenso delle altre Parti già costituite, invita la Parte terza a comunicare la propria adesione alla convenzione arbitrale e l'accettazione del Regolamento ai sensi dell'articolo 1, quarto comma.

2. Chi intende chiamare un altro soggetto che è parte della convenzione arbitrale deve farne espressa dichiarazione nell'atto di costituzione o nella replica di cui all'articolo 14, settimo comma, da comunicarsi al terzo unitamente all'invito a provvedere alla costituzione entro trenta giorni.

3. La comunicazione può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tramite PEC o tramite notificazione mediante ufficiale giudiziario.

4. La spedizione della raccomandata ovvero l'invio della PEC ovvero la richiesta di notificazione rivolta all'ufficiale giudiziario vanno eseguite entro il termine previsto dall'articolo 14, quarto comma.

5. La Parte terza chiamata si deve costituire con atto di costituzione che va comunicato a tutte le altre Parti già costituite tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tramite PEC o notifica con ufficiale giudiziario; la richiesta di notificazione, la spedizione PEC o l'invio mediante raccomandata vanno effettuati entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di chiamata.

6. L'atto di costituzione comunicato alle altre Parti dovrà essere depositato, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, presso la Segreteria Generale entro cinque giorni dalla spedizione della raccomandata, ovvero dall'invio della PEC ovvero dalla richiesta di notificazione rivolta all'ufficiale giudiziario.

7. La chiamata del terzo che è parte della convenzione arbitrale o l'adesione del terzo ai sensi dell'articolo 1, quarto comma comporta l'applicazione dell'articolo 8.

Art. 16 – Intervento del terzo

1. Il soggetto che sia parte del compromesso di cui al primo comma dell'articolo 1 del Regolamento può intervenire nel procedimento arbitrale in ogni sua fase ma non può concorrere alla nomina degli Arbitri se il Tribunale Arbitrale è già stato nominato dal Consiglio Arbitrale; se il Tribunale Arbitrale deve ancora essere nominato si applica l'articolo 8.

2. Il soggetto che non sia parte del compromesso di cui al primo comma dell'articolo 1 del Regolamento può intervenire nel procedimento arbitrale facendone richiesta con atto depositato alla Camera Arbitrale e se ad essa fa seguito l'accettazione delle altre Parti, accettazione che deve essere espressa per scritto con comunicazione che deve pervenire alla Segreteria Generale entro il termine indicato dalla stessa; in tal caso non può concorrere alla nomina degli Arbitri se il Tribunale Arbitrale è già stato nominato dal Consiglio Arbitrale; se il Tribunale Arbitrale deve essere ancora nominato si applica l'articolo 8.

3. E' sempre ammesso l'intervento di un soggetto che aderisca incondizionatamente a tutte le domande svolte da una delle Parti del procedimento, senza modificarle né integrarle neppure in via istruttoria. Quale che sia la fase del procedimento nella quale avviene l'intervento, la Parte che interviene non concorre alla nomina degli Arbitri.

4. E' sempre ammesso l'intervento di un soggetto che sia litisconsorte necessario. Il soggetto che interviene può chiedere di essere rimesso in termini se l'intervento tardivo non dipende da sua colpa e quanto alla nomina degli Arbitri si applica l'articolo 8.

Art. 17 – I termini

1. I termini previsti dal Regolamento e quelli fissati dal Tribunale Arbitrale sono perentori, quelli fissati dal Consiglio Arbitrale e dalla Segreteria Generale sono perentori solo se ciò è previsto dal provvedimento che li fissa.

2. Il Consiglio Arbitrale e la Segreteria Generale possono prorogare o rinnovare qualunque termine da essi fissato, nonché rimettere le Parti in termini, ove ritengano sussistente un grave e giustificato motivo ovvero nel caso in cui tutte le Parti lo richiedano espressamente.

3. Il Tribunale Arbitrale può prorogare i termini che ha fissato ove ritenga sussistere un comprovato giustificato motivo per causa non imputabile alla Parte richiedente la proroga.

4. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo. I termini sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto compresi.

ART. 18 - Costituzione del Tribunale Arbitrale

1. Il Segretario Generale, dopo che sono stati versati gli acconti di cui all'articolo 29, primo comma, autorizza il Segretario del procedimento arbitrale a trasmettere agli Arbitri designati le copie degli atti e dei documenti depositati dalle Parti.

2. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene alla prima udienza, che gli Arbitri fissano in una data compresa tra 20 e 30 giorni successivi al ricevimento dei fascicoli, con facoltà di proroga da parte della Segreteria Generale per giustificati motivi.

3. La data dell'udienza viene comunicata dal Segretario del procedimento arbitrale alle Parti con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

ART. 19 - Prima udienza

1. Le Parti compaiono personalmente o a mezzo di procuratore speciale informato sui fatti della lite e il Tribunale Arbitrale ha facoltà di interrogarle liberamente nonché di tentare la conciliazione della controversia, anche invitandole a rivolgersi all'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia.

2. La prima udienza è l'ultimo termine entro il quale devono essere sollevate a pena di decadenza le eccezioni di natura preliminare sia di rito che di merito non rilevabili d'ufficio che traggano origine dalle difese delle altre Parti, rispetto alle quali non sia già maturato un termine a difesa; su di esse il Tribunale Arbitrale decide non oltre 10 giorni.

3. Se non appare necessario procedere a istruttoria o se non vengono ammesse le istanze istruttorie richieste dalle Parti il Tribunale Arbitrale può invitare alla discussione orale e all'esito riservarsi la deliberazione del lodo.

4. Solo su istanza di almeno una Parte il Tribunale Arbitrale concede a tutte le Parti un uguale termine per il deposito di una memoria di replica con eventuali documenti e uno successivo per il deposito di una controreplica; in tale ipotesi il Tribunale Arbitrale si riserva, all'esito del secondo deposito, di provvedere per dare ingresso all'istruttoria o di provvedere come disposto dal comma che precede.

5. Quando il collegio arbitrale dichiara conclusa l'istruttoria ha facoltà di concedere alle Parti il deposito di una sola memoria difensiva conclusiva, fissandone il termine, oppure le invita alla discussione orale.

ART. 20 - Istruttoria

1. I documenti in lingua diversa da quella dell'arbitrato, su richiesta del Tribunale Arbitrale o di una Parte, possono essere tradotti a cura della Camera Arbitrale con addebito del costo al soggetto che li ha prodotti.
2. Il Tribunale Arbitrale provvede all'istruttoria offerta dalle Parti e ritenuta rilevante.
3. Il Tribunale Arbitrale ha facoltà di affidare le attività istruttorie a uno o più dei suoi membri e di assumere le prove anche fuori della sede dell'arbitrato.
4. Le domande e le risposte del teste che depone in lingua straniera vengono tradotte da interprete scelto dalla Camera Arbitrale, con addebito del costo al soggetto che ha richiesto l'audizione del teste.
5. La convocazione del teste per l'udienza fissata per la sua audizione è onere della Parte che ne ha interesse e il suo intervento è a pena di decadenza, fatta salva la facoltà del Tribunale Arbitrale di disporre altrimenti per giustificato motivo.
6. Il Tribunale Arbitrale, con il solo dovere del rispetto del contraddittorio, ha la più ampia facoltà di assunzione dell'istruttoria ivi compresa quella della trasmissione di una dichiarazione scritta da parte del teste che tenga luogo della sua audizione, determinando in tal caso i criteri e le modalità per la resa della dichiarazione.

Art. 21 – Consulenza tecnica

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più suoi consulenti tecnici.
2. Il consulente tecnico del Tribunale Arbitrale ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli Arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli Arbitri.
3. Se sono nominati consulenti tecnici dal Tribunale Arbitrale, le Parti possono nominare dei propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico del Tribunale Arbitrale deve consentire alle Parti e ai consulenti tecnici di Parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.
5. L'entità dei compensi dei consulenti tecnici del Tribunale Arbitrale è liquidata dal Tribunale Arbitrale e al suo pagamento sono tenute le Parti.

IL LODO

Art. 22 – Deliberazione, forma e contenuto del lodo

1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale ma può essere sottoscritto anche solo dalla maggioranza di essi, purché venga precisato che l'altro non ha potuto o non ha voluto sottoscriverlo.
2. Il lodo contiene:
 - a. l'indicazione degli Arbitri, delle Parti, dei loro difensori;
 - b. l'indicazione della convenzione arbitrale;
 - c. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - d. l'indicazione delle conclusioni delle Parti;
 - e. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
 - f. il dispositivo;
 - g. la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento e sulle spese di difesa sostenute dalle Parti.
3. Le sottoscrizioni possono avvenire in tempi diversi e di ognuna deve essere indicata la data.

Art. 23 – Deposito e comunicazione del lodo

1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria Generale in tanti originali quante sono le Parti più uno.

2. Il Segretario del procedimento arbitrale avvisa le Parti dell'avvenuto deposito del lodo.

Art. 24 – Termine per il deposito del lodo

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria Generale il lodo definitivo entro 45 giorni dalla scadenza del termine per il deposito dell'ultimo degli scritti difensivi cui saranno autorizzate le Parti o, se successiva, dalla ultima udienza.

2. Il Tribunale Arbitrale è esonerato dal deposito del lodo se tutte le Parti lo dichiarano con comunicazione congiunta, che può anche essere indirizzata alla Segreteria Generale.

Art. 25 – Correzione del lodo

1. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito del lodo.

2. Il Tribunale Arbitrale, sentite le Parti, decide con provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.

4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle Parti.

COSTI DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Art. 26 – Compensi e spese

1. I costi di ciascun procedimento sono composti da:

a. compensi della Camera Arbitrale;

b. onorari del Tribunale Arbitrale;

c. rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli Arbitri e del Segretario del procedimento arbitrale.

2. I compensi della Camera Arbitrale comprendono l'attività che ciascun organo della Camera Arbitrale (Consiglio Arbitrale, Segreteria Generale, Segretario Generale e Segretario del procedimento arbitrale) svolge per la gestione e l'amministrazione dei procedimenti arbitrali; il ricevimento, la conservazione e la trasmissione degli atti secondo le modalità

previste dal Regolamento; il controllo della regolarità formale degli atti; la gestione delle udienze nei propri locali.

3. Gli onorari del Tribunale Arbitrale comprendono tutte le attività svolte dal Tribunale Arbitrale dalla sua costituzione e fino al deposito del lodo definitivo o all'estinzione del procedimento.

4. Le spese di cui al primo comma lettera c) sono quelle, provate dai relativi documenti di spesa, il cui rimborso viene richiesto dagli Arbitri e dal Segretario del procedimento arbitrale e che il Consiglio Arbitrale ritiene dovuto.

Costituiscono in ogni caso voci specifiche di spesa, non comprese nei compensi della Camera Arbitrale e oggetto di rimborso, le seguenti attività:

a. riproduzione, su richiesta del Tribunale Arbitrale, del consulente tecnico d'ufficio o delle Parti, di atti e di documenti depositati;

b. regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti;

c. registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;

d. servizi di interpretariato e di traduzione;

e. servizi di audio e videoconferenza;

f. trasferta del personale della Segreteria Generale eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dai locali della Camera Arbitrale.

Art. 27 – Liquidazione dei costi

1. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.

2. I compensi della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo la Tariffa in vigore alla data di avvio del procedimento.

3. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le rispettive Tariffe in vigore alla data di avvio del procedimento, alla sua complessità, all'attività svolta, alla durata del procedimento e ad ogni altra circostanza. In casi di conclusione anticipata del procedimento, valutata l'effettiva attività svolta, possono essere determinati onorari e compensi inferiori al minimo della Tariffa. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari e compensi inferiori al minimo o superiori al massimo della Tariffa.

4. Il provvedimento di liquidazione dei costi del procedimento è comunicato alle Parti e al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere dei costi tra le Parti, ferma la loro responsabilità solidale nei confronti della Camera Arbitrale salvo il disposto di cui agli articoli 29, quarto comma e 30.

Art. 28 – Valore della lite

1. Il valore della lite ai fini della definizione dei costi del procedimento è dato dalla somma aritmetica delle domande presentate da tutte le Parti, secondo i seguenti criteri:

- a. le domande di accertamento, dichiarative, di condanna o costitutive – svolte anche in via di compensazione o di eccezione - si sommano tra di loro
- b. le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali
- c. le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali
- d. le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali
- e. il valore non determinato né determinabile è stabilito con equo apprezzamento.

E' fatto salvo l'utilizzo di criteri differenti ove nel caso specifico quelli qui previsti appaiano manifestamente iniqui.

2. Se una Parte nel corso del procedimento modifica il valore delle domande precedentemente

formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.

Art. 29 – Deposito cauzionale e conguagli

1. La Segreteria Generale, immediatamente dopo aver svolto le attività di cui all'articolo 7, quarto comma, richiede alle Parti un versamento a titolo di deposito cauzionale infruttifero di interessi a garanzia della copertura dei costi del procedimento, salvo conguaglio in corrispondenza delle liquidazioni successive secondo le disposizioni che seguono, fissando un termine per i relativi depositi, nel determinare la cui entità tiene conto del complessivo valore della controversia.

2. Nel corso del procedimento la Segreteria Generale può richiedere alle Parti l'integrazione del deposito cauzionale infruttifero in relazione all'attività svolta o alla variazione del valore della controversia, fissando un termine per i relativi depositi.

3. Il conguaglio a saldo dei costi del procedimento viene richiesto dalla Segreteria Generale alle Parti nella misura della liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale, fissando un termine per i relativi versamenti comunque antecedente alla data del deposito del lodo.

4. Se la Segreteria Generale – sentito il Presidente del Consiglio Arbitrale - definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le Parti, gli importi degli acconti e del saldo sono richiesti a tutte le Parti in uguale misura.

Se la Segreteria Generale – sentito il Presidente del Consiglio Arbitrale - definisce valori di controversia diversi in ragione del valore delle diverse domande formulate dalle Parti, gli importi degli acconti e quelli del saldo sono richiesti a ciascuna Parte per l'intero in relazione alle sue domande.

Art. 30 – Mancato versamento dei depositi cauzionali o dei conguagli

1. Nella fase di costituzione del primo deposito cauzionale, se è stato definito un unico valore di controversia e una Parte non deposita l'importo che le è richiesto la Segreteria Generale avvisa le altre Parti fissando un termine entro il quale possono provvedere al relativo deposito. Se nessuno vi provvede e il procedimento arbitrale non prende avvio il Consiglio Arbitrale provvede come previsto dall'articolo 27, primo comma, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.

2. Nelle fasi successive alla costituzione del primo deposito cauzionale, se è stato definito un unico valore di controversia e una Parte non deposita l'importo che le è richiesto la Segreteria Generale avvisa le altre Parti fissando un termine entro il quale possono provvedere al relativo deposito. Se nessuno vi provvede il Tribunale Arbitrale, su segnalazione della Segreteria Generale, dichiara la non perseguibilità del procedimento.

3. Se sono stati definiti valori di controversia diversi in ragione del valore delle diverse domande formulate dalle Parti e una Parte non deposita l'importo che le è richiesto il Tribunale Arbitrale non si pronuncerà sulle domande svolte dalla Parte che non ha provveduto al deposito, fatta eccezione per la domanda di mero rigetto delle domande avversarie.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti non viene meno l'efficacia della convenzione arbitrale.

Art. 31 – Procedimento orale abbreviato (P.O.A.)

1. Quando la lite ha valore uguale o inferiore a 5.000,00 euro e c'è l'accordo di tutte le Parti si applicano le norme di questo articolo. Il valore è calcolato sommando tutte le domande svolte, comprese quelle in via riconvenzionale.

2. L'arbitrato è rituale e il lodo viene emesso secondo il diritto italiano entro 21 giorni dall'udienza da un Arbitro unico, nominato dal Consiglio Arbitrale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, primo comma.

3. L'arbitrato va introdotto con domanda congiunta sottoscritta dalle Parti o da chi ne ha la legale rappresentanza. E' fatta salva la facoltà a una sola delle Parti di richiedere l'arbitrato con domanda depositata presso la Camera Arbitrale, che provvede con le modalità di cui all'articolo 1, quarto comma.

4. Il procedimento arbitrale si svolge solo tra le Parti che hanno sottoscritto la domanda o che vi hanno aderito.

5. Entro 14 giorni dal deposito della domanda congiunta di arbitrato ovvero dalla data di adesione all'arbitrato la Segreteria Generale, con la trasmissione di cui all'articolo 11, primo comma, comunica alle Parti il nome dell'Arbitro e la data dell'udienza.

6. Il procedimento arbitrale si svolge in unica udienza con trattazione esclusivamente orale della quale viene redatto processo verbale sottoscritto dalle Parti o dai loro difensori, se muniti di mandato speciale.

7. Nel corso dell'udienza le Parti possono produrre documenti, l'Arbitro sente le Parti e può disporre l'audizione di testimoni a sommaria informazione nel corso dell'udienza stessa; la convocazione dei testimoni è onere della Parte che ne richiede l'audizione e la loro assenza comporta la decadenza dalla loro assunzione.

8. Non è ammessa la Consulenza Tecnica.

9. La lingua dell'arbitrato è l'italiano; i documenti sono producibili solo se in italiano o se accompagnati da traduzione alla quale tutte le Parti autorizzano l'Arbitro a far riferimento.

10. Il costo del procedimento, nella misura indicata dalla Tariffa in vigore al momento della presentazione della domanda, va versato contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

11. Si applicano le altre norme del Regolamento in quanto compatibili con quelle di questo articolo.

Art. 32 – Riservatezza

1. La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le Parti e i loro difensori sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto.

2. A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima degli atti del procedimento e dei lodi, salva l'indicazione contraria anche di una sola delle Parti manifestata nel corso dell'arbitrato.